



## *Provincia di Cosenza*

### **Ambito Territoriale Ottimale Calabria 1 - Cosenza**

**Segreteria Tecnico - Operativa**

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

(Schema allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Calabria N.4388 del 7 settembre 1998)

# INDICE

PREMESSO	5
<b>TITOLO I - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</b>	<b>6</b>
Articolo 1) Affidamento del Servizio Idrico Integrato	6
Articolo 2) Divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio	6
Articolo 3) Modalità di affidamento da parte del GESTORE di attività comprese nel servizio affidato	7
<b>TITOLO II - OGGETTO E DURATA</b>	<b>9</b>
Articolo 4) Descrizione del servizio	9
Articolo 5) Area di intervento e riduzione delle perdite	8
Articolo 6) Livelli di servizio	10
Articolo 7) Modalità di esecuzione della gestione Servizio Idrico Integrato	9
Articolo 8) Enti salvaguardati ed enti titolari di concessioni di servizi	9
Articolo 9) Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti	10
Articolo 10) Ulteriori servizi	12
Articolo 11) Durata	12
<b>TITOLO III - COMPENSO</b>	<b>13</b>
Articolo 12) Tariffa	13
Articolo 13) Canone di concessione per i beni affidati al GESTORE	15
Articolo 14) Modalità di riscossione della tariffa	15
Articolo 15) Fondo speciale impianti di depurazione	15
Articolo 16) Modalità di riparto dei corrispettivi con enti salvaguardati e tutelati	16
Articolo 17) Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia	16
<b>TITOLO IV - OPERE ED IMPIANTI</b>	<b>16</b>
Articolo 18) Attuazione del PIANO; Piano degli interventi; aggiornamento del PIANO.	16
Articolo 19) Affidamento e consegna al GESTORE delle opere	17
Articolo 20) Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste.	17
Articolo 21) Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti	18

Articolo 22) Aree necessarie per il servizio	18
Articolo 23) Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.	18
Articolo 24) Restituzione di opere ed impianti.	19
<b>TITOLO V - PERSONALE</b>	<b>19</b>
Articolo 25) Obblighi del GESTORE	19
Articolo 26) Personale degli enti gestori di servizi idrici	20
<b>TITOLO VI - INFORMAZIONE E CONTROLLO</b>	<b>20</b>
Articolo 27) Dati sulla gestione	20
Articolo 28) Controlli dell' AUTORITÀ DI AMBITO	21
<b>TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI</b>	<b>21</b>
Articolo 29) Garanzie e compagine sociale del GESTORE	21
Articolo 30) Inadempimenti e penali	22
Articolo 31) Cauzioni	22
Articolo 32) Assicurazioni	22
Articolo 33) Sostituzione provvisoria	23
Articolo 34) Risoluzione	23
Articolo 35) Recesso e riscatto	23
Articolo 36) Clausola compromissoria	24
Articolo 37) Oneri fiscali	24
Articolo 38) Rinvio alla normativa	24
Articolo 39) Allegati	24

## **SCHEMA DI:**

### **CONVENZIONE TIPO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO**

(ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'articolo 46 della legge regionale 3 ottobre 1997 n. 10)<sup>1</sup>

#### **CONVENZIONE**

per l'affidamento, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dei Servizi idrici di cui all'art. 38, c.1., lett. a) della Legge Regionale 3 Ottobre 1997 n. 10, dell'Ambito Territoriale Ottimale Calabria 1 – Cosenza (ATO 1 - CS).

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso .....

#### **TRA**

Il Presidente della Provincia di Cosenza, in rappresentanza dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Calabria 1 – Cosenza (ATO1 – CS), più oltre denominato AUTORITA' DI AMBITO, costituito, ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90, tra comuni di:

Acquaformosa, Acquappesa, Acri, Aiello Calabro, Aieta, Albidona, Alessandria del Carretto, Altilia, Altomonte, Amantea, Amendolara, Aprigliano, Belmonte Calabro, Belsito, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bocchigliero, Bonifati, Buonvicino, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Cassano allo Ionio, Castiglione Casentino, Castrolibero, Castroregio, Castrovillari, Celico, Cellara, Cerhiara di Calabria, Cerisano, Cervicati, Cerreto, Cetraro Civita, Cleto, Colosimi, Corigliano Calabro, Cosenza, Propalati, Crosia, Diamante, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Frascineto, Fuscaldo, Grimaldi, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Laino Borgo, Laino Castello, Lappano, Lattarico, Longobardi, Longobucco, Lungro, Luzzi, Maierà, Malito, Malvisto, Mandatoriccio, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocera, Oriolo, Orsomarso, Paludi, Panettieri, Paola, Papisidero, Parenti, Paterno Calabro, Padace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Pietrapaola, Plataci, Praia a Mare, Rende, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Roseto Capo Spulico, Rossano, Rota Greca, Rovito, San Basile, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Fili, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Lucido, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, San Pietro in Guarano, San Sosti, San Vincenzo La Costa, Sangineto, Sant'Agata d'Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, Saracena, Scala Coeli, Scalea, Scigliano, Serra Pedace, Serra d'Aiello, Spezzano Albanese, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Tortora, Trebisacce, Trenta, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Villapiana, Zumpano e la Provincia di Cosenza,

tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale Calabria 1 - Cosenza, così come individuato dall'articolo 38 della legge regionale 3 Ottobre 1997 n.10, il quale interviene al presente atto in forza di

---

<sup>1</sup> Le parti in *corsivo* sono relative a fattispecie eventuali, dipendenti dalle scelte operate dall'AUTORITÀ DI AMBITO nella definizione del PIANO; nella redazione delle convenzioni di affidamento esse potranno essere omesse.

**E**

.....con sede in .....

.....

rappresentat.. da .....

in forza di .....

più oltre denominato GESTORE

**VISTA** la legge 36/94, più oltre L.36/94:

**PREMESSO**

- che la legge Regionale 3 Ottobre 1997 n. 10, più oltre L.R. 10/97, ha:
  - ?? delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Calabria, ed in particolare quello denominato Calabria 1 Cosenza, più oltre A.T.O. 1, in cui organizzare i servizi di “ captazione, adduzione e distribuzione all’utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione delle stesse, attualmente gestite direttamente o date in concessione dai Comuni, dalle Comunità montane o da altri Enti;
  - ?? indicato come forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità la convenzione di cooperazione o il consorzio come rispettivamente previsti dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990 numero 142 e successive modifiche ed integrazioni;
- che la Legge Regionale 3 ottobre 1997 n. 10 ha dettato, ai sensi dell’articolo 12 comma 3 della legge L.36/94, le norme per il trasferimento del personale agli enti gestori del Servizio Idrico Integrato;
- che la Giunta regionale della Calabria:
  - ?? ha approvato, ai sensi dell’articolo 46 della L.R. 10/97, con delibera di G.R. n. 4388 del 7 settembre 1998, la “Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico” secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;
  - ?? ha fissato, ai sensi dell’articolo 46, comma 5 della Legge Regionale 10/97 i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti, ed i criteri e gli indirizzi per la predisposizione dei piani relativi alla gestione del S.I.I.;
- che i comuni e le province come sopra indicati hanno costituito, ai sensi degli articoli 41 e 43 della L.R. 10/97, l’ AUTORITY D’ AMBITO per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato;
- che l’AUTORITY D’ AMBITO come sopra costituita ha:
  - ?? deciso di adottare per la gestione del S.I.I. la forma di Società Mista a maggioranza pubblica in base all’art. 22 lettera a) della legge 8 giugno 1990 numero 142, come modificata dall’art. 12 legge 498/92 e successive.
  - ?? individuato, secondo i succitati criteri fissati dalla Regione Calabria, le procedure e modalità di raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.36/94 predisponendo, previa ricognizione delle opere oggi utilizzate per la erogazione dei servizi ricompresi nel S.I.I., un Programma degli interventi necessari all’adeguamento del sistema idrico accompagnato dal relativo Piano finanziario, nonché dal

connesso modello gestionale ed organizzativo e dalle modalità di applicazione delle tariffe, predisponendo ed approvando il documento allegato sotto la lettera A, più oltre PIANO; PIANO che è stato redatto con criteri che assicurano il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione coerentemente a quanto disposto dagli articoli 11 e 13 della legge 36/94.

?? individuato il GESTORE attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 35 della legge 448/01

- l'A.T.O. 1 ed i Comuni hanno approvato il Piano d'Ambito in data 19/12/02

- che le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

l'AUTORITA' DI AMBITO: .....

il GESTORE .....

- che le premesse sono parte integrale e sostanziale della presente convenzione;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### TITOLO I - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

#### Articolo 1) Affidamento del Servizio Idrico Integrato

1. L'AUTORITA' DI AMBITO affida al GESTORE che accetta la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n.1 Cosenza, alle condizioni indicate nei seguenti articoli.
2. Per l'esecuzione del servizio affidato l'AUTORITA' DI AMBITO, affida in concessione, per la durata della presente convenzione, le opere, impianti e canalizzazioni di cui al successivo articolo 19.
3. La gestione del servizio è affidata al GESTORE, per la durata prevista della presente convenzione, in via esclusiva e verrà svolta secondo le modalità descritte nel PIANO e nel Piano Operativo Triennale (più oltre definito come POT) ed ogni altra previsione della presente convenzione.

#### Articolo 2) Divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio

1. E' fatto divieto al GESTORE di affidare anche in parte il Servizio Idrico Integrato a terzi, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia di sub-concessione o altro tipo di affidamento.
2. E' fatto, comunque, salvo quanto previsto per la gestione del S.I.I. nel periodo transitorio all'art.11 comma 4 della convenzione.

### **Articolo 3) Modalità di affidamento da parte del GESTORE di attività comprese nel servizio affidato.**

1. L'Autorità, nell'affidare a ..... la gestione dei propri servizi idrici, si impegna a mettere a disposizione i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
2. L'Autorità conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti, così come specificati nelle seguenti norme ed in particolare al Titolo VI della presente convenzione.
3. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo unico carico, la tariffa.
4. Il GESTORE, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I. di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.
5. Il GESTORE nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall'ENTE DI AMBITO o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

## **TITOLO II - OGGETTO E DURATA**

### **Articolo 4) Descrizione del servizio**

1. Il GESTORE dovrà garantire i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, necessarie alla popolazione residente dell'A.T.O n.1 così come meglio descritti nel capitolo 1 del disciplinare allegato sotto la lettera B e più oltre indicato semplicemente come DISCIPLINARE.
2. Per la alimentazione del servizio, il GESTORE, oltre alle fonti di approvvigionamento specificate nel Piano e delle fonti rinvenienti nel territorio dell'A.T.O. acquisirà acqua dalla Società mista di cui all'art. 40 della L.R. 10/97.
3. Potranno inoltre essere affidate al GESTORE, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti su indicate quelle individuate con le modalità e alle condizioni di cui il capitolo 2 del DISCIPLINARE.

## **Articolo 5) Area di intervento**

1. Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro individuato al momento dell'istituzione dell'ATO Calabria 1 ai sensi della L.R. n. 10/97 e risultante dalla mappa contenuta nel Disciplinare Tecnico.
2. Il GESTORE dovrà garantire la gestione dei servizi indicati, per il territorio comunale dei comuni ricompresi nell'A.T.O. n. 1 Cosenza, così come individuati nelle premesse.
3. L'Autorità, su determinazione della Regioni, ai sensi della L. R. n. 10/97, avrà facoltà di includere nel perimetro dell'affidamento o di escludere da esso parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la convenzione, senza che il Gestore possa da ciò pretendere alcunché.
4. Nelle more di cui al comma precedente, l'Autorità si riserva l'organizzazione temporanea del S.I.I. relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale.
5. Qualora, ai sensi dell'articolo 39 della L.R. 10/97, variasse la delimitazione dell'A.T.O. n.1, le parti concorderanno le variazioni al PIANO e POT con le conseguenti variazioni della tariffa, nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del PIANO e del POT, secondo le modalità di cui il successivo articolo 18; le parti si attiveranno fin dalla proposta della Giunta prevista dal I comma dell'articolo citato per una preventiva analisi e valutazione degli effetti sul PIANO e sul POT dei contenuti proposta stessa.

## **Articolo 6) Livelli di servizio e riduzione delle perdite**

1. Il GESTORE prende atto che i livelli dei servizi affidati sono attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel PIANO e nel POT e riportati nel capitolo 5 del DISCIPLINARE nei termini e con le modalità ivi definite; il raggiungimento nei termini previsti di tali livelli è presupposto per le variazioni di tariffa previste al successivo articolo 12.
3. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 30 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonché gli importi delle medesime, nel Disciplinare Tecnico e nei successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art. 28 comma 4 della Convenzione.
4. Per il periodo transitorio, come definito ai sensi dell'art. 11 comma 2 della presente convenzione, si applica quanto previsto dal medesimo articolo. In detto periodo, non trovano, quindi, applicazione le penalizzazioni di cui al successivo art. 30
5. Il GESTORE procederà al completamento alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui il Decreto Ministeriale 8 gennaio 1977 n. 99, già avviata dalla Segreteria Tecnica Operativa, secondo i tempi e le modalità di cui il capitolo 1 del DISCIPLINARE, con gli interventi di adeguamento

degli impianti e reti esistenti i cui tempi, modalità e oneri sono indicati al capitolo 17 del DISCIPLINARE.

#### **Articolo 7) Modalità di esecuzione della gestione Servizio Idrico Integrato**

1. Il GESTORE si impegna a condurre la gestione del servizio secondo il modello gestionale previsto nel PIANO e meglio definito nel capitolo 6 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE, nell'ambito delle previsioni di cui il primo comma e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo responsabile della erogazioni delle prestazioni previste nel PIANO.

#### **Articolo 8) Enti salvaguardati ed enti titolari di concessioni di servizi**

1. Visti gli atti prodotti dal Valle Crati S.P.A. e da Acque Potabili, il GESTORE prende atto che, come dettagliatamente descritto e motivato nel PIANO, attività e servizi inerenti il S.I.I., così come descritti nel capitolo 7 del DISCIPLINARE, saranno svolti dal seguente ente, salvaguardato e titolare di concessioni di pubblici servizi:
  - 1.1. Consorzio Valle Crati S.P.A. c/da Cutura SS.107 - 87030 Rende – Cosenza, soggetto salvaguardato
  - 1.2. Acque Potabili Corso re Umberto, n. 9 bis – 10121 Torino, titolare di concessioni con affidamento diretto.

I beni e gli impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati dagli Enti locali titolari al Gestore, secondo le modalità previste nel capitolo 8 del DISCIPLINARE, rispettivamente alla cessazione del contratto in essere per quanto riguarda Valle Crati S.P.A. e nei termini di cessazione anticipata prevista nell'emanando regolamento governativo applicativo dell'art.35 della legge 448/01 di attuazione ed in base alle norme vigenti, per quanto riguarda Acque Potabili.

2. Le modalità di coordinamento, collaborazione tecnica ed operativa, tra il GESTORE e gli enti sopra nominati sono definite al capitolo 9 del DISCIPLINARE.
3. Il GESTORE si impegna pertanto a svolgere la sua attività favorendo, ogni forma di collaborazione con detti enti al fine di assicurare una gestione del servizio improntata a metodologie di forte integrazione.

4. Il GESTORE garantisce il subentro nelle attività degli enti di cui al primo comma del presente articolo nei tempi previsti nel capitolo 10 del DISCIPLINARE; si rende inoltre disponibile in tal senso anche in caso di cessazione di tali attività in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Tali ultimi eventi saranno presupposto di aggiornamento del PIANO e del POT e conseguente variazione della tariffa, ai sensi del successivo articolo 18.

#### **Articolo 9) Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti**

1. Nella fase transitoria e fino alla adozione del regolamento di utenza di cui al comma 2 il rapporto tra il GESTORE e gli utenti è regolato dal Regolamento di utenza predisposto dall'Autorità d'Ambito nel quale, coerentemente alle previsioni del PIANO e del POT, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il GESTORE è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
2. Il Gestore, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Regolamento del S.I.I., sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità da compiersi entro i due mesi successivi, previa istruttoria della S.T.O., la quale può integrare o modificare lo stesso regolamento. In caso di controversia il Gestore chiede l'intervento del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il cui parere è vincolante per il Gestore e per l'Autorità d'Ambito. Nel mese successivo all'approvazione il Gestore provvede ad adottare il suddetto Regolamento. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di 3 mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine di 5 mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 30 della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 34.
3. Il regolamento di servizio è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni del PIANO e del POT.
4. La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, che il gestore deve redigere in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.
5. Il Gestore, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre la Carta del S.I.I., sottoponendola alla preventiva approvazione dell'Autorità, da compiersi entro due mesi successivo. Nel mese successivo all'approvazione il Gestore provvede ad adottare la Carta. In caso di mancata predisposizione della Carta del S.I.I. nel termine di 3 mesi e nel caso di mancata adozione della medesima entro 5 mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 30 della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 34 della medesima.

6. Il GESTORE adotta la Carta dei servizi, allegata sotto la lettera E, e ne assicura la diffusione attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità presso tutti i suoi gli uffici aperti al pubblico.
7. Nella Carta dei servizi sono illustrati in forma chiara le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il GESTORE si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all'utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché orari e modalità di relazione con il pubblico.
8. La Carta verrà aggiornata, su indicazione dell'AUTORITA' DI AMBITO, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel PIANO e per migliorarne l'efficacia.

#### **Articolo 10) Ulteriori servizi**

1. Il GESTORE, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli, si impegna, su richiesta dell'AUTORITA' DI AMBITO, o su sua proposta accettata dall'AUTORITA' DI AMBITO, ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto ma connessi od accessori al S.I.I. che si rendessero necessari per cause impreviste o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati.
2. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma precedente verranno preventivamente concordati tra le parti, adottando per i servizi ricompresi nel S.I.I., e per quanto possibile per le altre tipologie di servizi, le modalità di determinazione degli interventi e del compenso utilizzate per il presente atto.
3. Il GESTORE ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l'ottimale svolgimento del S.I.I. e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio; il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui il successivo articolo 27.
4. Per le attività di cui al comma precedente il GESTORE non può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espressa autorizzazione dell'AUTORITA' DI AMBITO che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato.
5. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs.626/1994 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 30 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'art. 34.
6. Il Gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs.494/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Al Gestore è prescritto un termine di 18 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione per l'adozione del Sistema di Qualità sulla base del Manuale della qualità predisposto dal Gestore. In caso di mancata adozione del Sistema entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 30 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'art. 34 della medesima.

8. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predispone e adotta un Piano di Emergenza sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità d'Ambito, sottoponendolo all'approvazione della S.T.O. che può introdurre modifiche ed integrazioni vincolanti per il Gestore e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 30 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'art. 34 della medesima.
9. Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'art. 30 della convenzione.

### **Articolo 11) Durata**

1. La presente convenzione ha la durata prevista come da art. n. 35 legge 448/01 e regolamento attuativo.
2. Tra la data di sottoscrizione della convenzione e la data di avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, fissata con la deliberazione di affidamento al 1 gennaio 2004, previsto un periodo transitorio della durata di 6 mesi, necessario al subentro del Gestore nelle gestioni preesistenti e al completamento della procedura di trasferimento del personale. In tale periodo il Gestore non assume alcun obbligo di attuazione del Piano d'Ambito (ivi inclusi gli obblighi di realizzazione degli investimenti e di raggiungimento dei livelli di servizio previsti dalla presente convenzione).
3. Durante il periodo transitorio, i gestori preesistenti saranno tenuti esclusivamente a:
  - a) Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le componenti degli impianti;
  - b) Attuare gli interventi eccezionali, di carattere urgente, indispensabili per assicurare la funzionalità dei servizi e il mantenimento dei livelli di servizio esistenti;
4. Per le operazioni di cui ai punti a) e b) sopra riportati, i gestori preesistenti potranno avvalersi del Gestore, stipulando con il medesimo apposite convenzioni aventi, comunque, una durata limitata al periodo transitorio previsto al comma 2 del presente articolo.

## **TITOLO III - COMPENSO**

### **Articolo 12) Tariffa**

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto al precedente articolo 4.
2. La tariffa e le relative articolazioni come di seguito riportate sono state determinate dall'AUTORITA' DI AMBITO secondo le disposizioni dell'articolo 13 della L.36/94 e del Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento di cui il Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, più oltre METODO, coerentemente alle indicazioni contenute

nel PIANO e nel POT con particolare riferimento all'ivi contenuto Piano degli interventi e connesso Piano finanziario; il tutto come meglio riportato al capitolo 12 del DISCIPLINARE.

La Tariffa Reale Media per i primi 5 anni è di €mc 0,82.

La Tariffa di Riferimento per i primi 5 anni è di €mc 0,89.

4. Per gli anni successivi al primo le tariffe varieranno, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di inflazione programmato ed il coefficiente K del limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del METODO.
5. Il limite di prezzo K, di cui il precedente comma, è fissato, nei primi 5 anni, come segue:

### **K effettivo**

?? 1 esercizio 7,7 %

?? 2 esercizio 5,3 %

?? 3 esercizio 4,5 %

?? 4 esercizio 5,0 %

?? 5 esercizio 5,0 %

### **K massimo**

?? 1 esercizio 7,7 %

?? 2 esercizio 5,3 %

?? 3 esercizio 5,0 %

?? 4 esercizio 5,0 %

?? 5 esercizio 5,0 %

6. Al fine di determinare la entità della riduzione dei costi operativi, secondo le indicazioni dell'articolo 6 del METODO, le parti convengono che il costo operativo iniziale è di €52.060 migliaia di Euro e su di esso è applicata una riduzione del 0,5 % annuo.
7. Le tariffe possono, su determinazione dell'AUTORITA' DI AMBITO, variare a seguito di:
  - ?? disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio o ove siano disposte variazioni al METODO;
  - ?? alle verifiche triennali di cui il punto 8 dell'articolo 8 del METODO;
  - ?? alle verifiche annuali della tariffa DI AMBITO in relazione alla Tariffa Media Ponderata stabilita in relazione al bilancio (volumi fatturati – ricavi) del gestore
  - ?? al verificarsi dei significativi scostamenti, di cui in particolare quelli previsti nelle lettere a), b) e c)

dell'articolo 8 del METODO, tra le previsioni del PIANO e l'andamento reale della gestione ?? variazioni delle previsioni del PIANO e del POT che comportino l'adeguamento di entrambi ai sensi del successivo articolo 18.

8. Le parti convengono, come prescritto dal comma b dell'articolo 11 della L. 36/94, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di cui alla presente convenzione; in particolare il GESTORE dichiara che le singole voci previste nel Piano degli interventi contenuto nel PIANO e nel POT per investimenti per adeguamenti e per manutenzioni sono equamente ripartiti fino alla scadenza dell'affidamento in gestione di cui il presente atto.
9. Il GESTORE dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del S.I.I.

### **Articolo 13) Canone di concessione per i beni affidati al GESTORE**

1. Per le immobilizzazioni materiali e immateriali affidate al Gestore in concessione ai sensi dell'art.12 commi 1 e 2 della legge n. 36/94, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità un canone di concessione, finalizzato al pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e delle spese di funzionamento dell'Autorità e alla cartolarizzazione per la capitalizzazione della società, sotto pena dell'immediata risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 30 della stessa.
2. L'importo del canone di concessione è, per il primo anno, di 4,72 milioni di euro e varia in relazione all'andamento tariffario; il valore suddetto è costituito da due aliquote, la prima pari a 0,52 milioni di euro sono le spese di funzionamento dell'Autorità, la seconda pari a 4,2 milioni di euro costituisce la rata complessiva dei mutui sopportata dai Comuni. Si precisa comunque che sono a carico del Gestore tutte le rate di mutuo contratte dai Comuni riguardanti il S.I.I. alla data di affidamento del servizio.
3. Le modalità di pagamento e di trasferimento del suddetto canone dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno dall'Autorità con apposita deliberazione.

### **Articolo 14) Modalità di riscossione della tariffa**

1. La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal GESTORE con le modalità e la periodicità prevista nel capitolo 13 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE potrà richiedere per ogni utenza i depositi cauzionali così come previsto nel capitolo 14 del DISCIPLINARE.

### **Articolo 15) Fondo speciale impianti di depurazione**

1. Gli importi relativi a servizi di fognatura e depurazione, ricossi dal GESTORE, dovuti dall'utenza

anche in assenza dei rispettivi servizi sono versati dal GESTORE, con le modalità ed i tempi previsti nel capitolo 15 del DISCIPLINARE, nel fondo vincolato per la realizzazione di impianti di depurazione costituito dall'ENTE DI AMBITO ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della L.36/94.

#### **Articolo 16) Modalità di riparto dei corrispettivi con enti salvaguardati e tutelati**

1. Il GESTORE, salvo quanto previsto nel comma successivo, incasserà e liquiderà con le modalità e nei termini previsti nel capitolo 16 del DISCIPLINARE ed in osservanza di quanto concordato con l'apposita convenzione allegata sotto la lettera H, le somme relative ai servizi prestati da gli enti salvaguardati e/o tutelati di cui il precedente articolo 8.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della L.36/94, per le utenze servite dal servizio di acquedotto, la cui gestione è affidata a ....., la tariffa è riscossa dal soggetto sopraindicato, che opererà con i criteri previsti al precedente articolo 14 ed al comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 17) Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia**

1. Il Gestore verserà con le modalità che successivamente saranno definite, la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia situate nell' Ambito Territoriale Calabria 1 – Cosenza.

### **TITOLO IV - OPERE ED IMPIANTI**

#### **Articolo 18) Attuazione del PIANO, Piano degli interventi e aggiornamento del PIANO.**

1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi ed il Piano Tecnico – Economico – Finanziario (facenti parte del Piano d'Ambito) ed il POT, redatti ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 36/94 ed allegati alla convenzione, ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
2. Il GESTORE ha preso atto che nei PIANI, l'ENTE DI AMBITO, ha individuato, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed interventi sull'attuale sistema infrastrutturale del S.I.I. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi; essi

sono dettagliati nel Piano degli interventi, contenuto nel PIANO stesso e nel POT e saranno realizzati con le modalità e le risorse descritte nel capitolo 17 del DISCIPLINARE.

3. Gli interventi di cui al suddetto Programma sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali o standard tecnici che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano.
4. Le previsioni del PIANO e del POT, a seguito delle verifiche previste nel capitolo 18 del DISCIPLINARE, saranno adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, dall'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati nonché da fatti naturali od imprevedibili; tali variazioni determineranno coerentemente ai criteri indicati nel precedente articolo 12 e nel capitolo 12 del DISCIPLINARE la eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e della tariffa.
5. Il GESTORE dovrà proporre in sede di aggiornamento del PIANO e del POT innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.
6. Il GESTORE è comunque tenuto in ogni caso ad adeguare le attività affidate con il presente atto alle disposizioni normative vigenti, nei termini da esse previsti; ove necessario il GESTORE comunicherà all'AUTORITA' DI AMBITO la necessità di aggiornamento del PIANO e del POT, ai sensi del comma precedente, determinata dall'applicazione di dette norme.
7. Entro sei mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, e così ogni 3 anni, a seguito della revisione triennale operata dall'Autorità, il Gestore predispone e trasmette all'Autorità un Piano Operativo Triennale, in cui dovranno essere specificati, con le modalità che verranno previste dall'Autorità negli atti che la medesima adotterà ai sensi dell'art. 28 comma 4 della convenzione, gli investimenti del Piano. Il suddetto Piano verrà approvato dall'Autorità, entro 3 mesi dalla sua trasmissione da parte del Gestore.
8. Al fine di consentire all'Autorità l'attività di verifica di cui agli articoli successivi, il Gestore è tenuto a trasmettere alla medesima il riepilogo consuntivo del Piano Operativo Triennale del triennio precedente, con le modalità che verranno previste dall'Autorità negli atti che la medesima adotterà ai sensi dell'art. 28 comma 4 della convenzione.
9. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito, si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 30 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione e nei successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art. 28 comma 4 della convenzione.
10. Per il periodo transitorio, come definito ai sensi dell'art. 11 comma 2 della presente convenzione, si applica quanto previsto dal medesimo articolo. In detto periodo non trovano, quindi, applicazione le penalizzazioni di cui al successivo art. 30
11. Per gli interventi non previsti dal Piano d'Ambito che i comuni intendano realizzare nel corso dell'affidamento della gestione, si applica la disposizione dell'art. 19 comma 10 ai sensi dell'art. 16 della legge 36/94.
12. L'Autorità si riserva il diritto di variare il Programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di

servizio in atto. In tal caso, l'Autorità comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al Piano Economico – Finanziario e alle tariffe, nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Autorità indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

13. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Autorità, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Autorità.
14. Il Gestore può prestare all'Autorità domanda di variante al Programma degli Interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi, ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul Piano Economico – Finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
15. Il Gestore può apportare varianti al modello gestionale.
16. Le varianti di cui ai commi 14 e 15 devono essere autorizzate dall'Autorità, previa verifica delle implicazioni tariffarie.

#### **Articolo 19) Affidamento e consegna al GESTORE delle opere**

1. Ai sensi del precedente articolo 1 vengono affidati al GESTORE le opere impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del S.I.I. così come individuati e descritti nel capitolo 19 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e dichiara di averne preso visione così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.
3. Il GESTORE acquista i beni disponibili, le provviste ed i materiali descritti nel capitolo 20 del DISCIPLINARE alle condizioni ed ai prezzi ivi indicati, corrispondendone detti prezzi all'ENTE DI AMBITO nei termini indicati nel citato capitolo 20 del DISCIPLINARE.
4. Le immobilizzazioni immateriali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli di cui allo specifico elenco descrittivo predisposto dall'Autorità ed allegato al Disciplinare Tecnico dalla stessa redatto e allegato alla Convenzione.
5. Dalla data di efficacia della Convenzione, il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione dei servizi dagli Enti locali che costituiscono l'Autorità ovvero da chi erogava in precedenza il servizio, ora affidato al Gestore, subentrando nelle medesime obbligazioni tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità per danno e/o contenziosi pregressi.
6. Le parti si danno atto che il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventario dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di otto mesi dall'avvio dell'effettiva

gestione operativa del servizio, sulla base delle Linee Metodologiche contenute nel Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla Convenzione. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista all'art. 30 della Convenzione, salvo quanto stabilito all'art. 34 della medesima. Nei 2 mesi successivi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità.

7. A conclusione della procedura di inventario il Gestore e l'Autorità si impegnano a controfirmare l'elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura. In sede di prima revisione triennale saranno, quindi, definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento dei beni non inclusi nell'elenco descrittivo di cui al comma 5 o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del servizio.
8. I beni indicati nei commi precedenti verranno consegnati al GESTORE, nei termini e con le modalità previste nel capitolo 21 del DISCIPLINARE, dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono e che ne garantiranno fino alla consegna la gestione; la consegna di tutti i beni dovrà comunque avvenire improrogabilmente entro 90 giorni dalla firma del presente atto.
9. Il Gestore si impegna a verificare, entro 2 mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, i beni strumentali del S.I.I. oggetto di affidamento, risultanti dall'elenco descrittivo. Siffatto elenco non assume, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge. L'Autorità consegnerà, altresì, al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
10. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, le provviste ed i materiali vari di magazzino, ritenuti idonei e ancora destinabili al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, al prezzo di acquisto risultante da adeguata documentazione.
11. Le opere di urbanizzazione primaria attinenti al S.I.I. verranno realizzate direttamente e a proprio carico dagli Enti locali e, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime.
12. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici di competenza regionale ai sensi della L.R. n. 34 del 2002, affidati e/o affidabili in uso all'Autorità, rientrano nei beni strumentali al S.I.I. di cui all'elenco descrittivo richiamato al primo comma.
13. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'Ambito.

#### **Articolo 20) Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste.**

1. Il GESTORE per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il S.I.I. di cui il successivo articolo 24, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standards definiti nel capitolo 22 del DISCIPLINARE
2. Il GESTORE è responsabile inoltre dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento;
3. Il GESTORE è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come

previsti nel Piano degli interventi contenuto nel PIANO e nel POT ed ad ogni altro intervento imprevisto, operando con i criteri e le modalità di cui il capitolo 23 del DISCIPLINARE.

4. Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del PIANO e del POT le parti su richiesta del GESTORE, procederanno all'adeguamento del PIANO e del POT stessi ai sensi del precedente articolo 18.

#### **Articolo 21) Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti**

1. Il GESTORE si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste in detto Piano degli interventi, che saranno eseguite, con le risorse indicate nel Piano finanziario, secondo le modalità definite nel capitolo 24 del DISCIPLINARE.
2. Il GESTORE, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel PIANO e nel POT è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.
3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del PIANO e del POT e dei suoi aggiornamenti è degli Enti locali secondo quanto tra di essi concordato. Tali opere verranno affidate in concessione al GESTORE con le modalità di cui al precedente articolo 19.
4. E' facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il GESTORE, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del S.I.I. previste nel PIANO e nel POT. Tali opere verranno affidate in concessione al GESTORE con le modalità di cui al precedente articolo 19.
5. Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O. 1 adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il GESTORE e attraverso l'ENTE DI AMBITO provvedere all'adeguamento del PIANO e del POT.

#### **Articolo 22) Aree necessarie per il servizio**

1. Al GESTORE è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione del servizio affidato, nonché all'utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del S.I.I. alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del DISCIPLINARE.

#### **Articolo 23) Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.**

1. Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerente al S.I.I. così come definiti nel PIANO e nel POT, approvato dagli Enti Locali ricompresi nell'A.T.O. 1, verrà rilasciato al GESTORE nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel PIANO e nel POT.

2. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'ENTE DI AMBITO, supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il GESTORE e gli enti competenti, attivando ove utile o necessario tutti gli strumenti di concertazione tra enti necessari.

#### **Articolo 24) Restituzione di opere ed impianti.**

1. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Autorità in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. h) della legge n. 36/1994.
2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza del contratto, è effettuata sulla base dei criteri che l'Autorità stabilirà nel rispetto delle normative vigenti in materia.
3. I criteri di valutazione stabiliti dall'Autorità ai sensi del comma precedente si applicheranno sia nel caso di naturale scadenza della convenzione sia nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all'art. 34 della Convenzione Tipo.
4. Il nuovo Gestore provvederà al pagamento del valore residuo calcolato sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità entro tre mesi dall'aggiudicazione e, comunque, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore. L'Autorità potrà, a tal fine, bandire una gara per il nuovo affidamento del servizio, almeno un anno prima della scadenza della convenzione.
5. Il GESTORE restituirà, con le modalità di cui il capitolo 26 del DISCIPLINARE, al gestore indicato dall'ENTE DI AMBITO, alla scadenza della convenzione, o in ogni altro caso di anticipazione detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsto, le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all'art. 21 e opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e per quelli in uso in efficiente stato di funzionamento, definito dagli standards di cui il capitolo 22 del DISCIPLINARE.
6. Per le opere e impianti di cui al precedente comma, sarà a carico del gestore subentrante il rimborso al GESTORE uscente dell'importo del valore delle opere da quest'ultimo effettivamente anticipato, e non ancora restituitogli tramite la tariffa già incassata fino al momento del trasferimento delle opere stesse, esclusivamente nella misura e con le modalità previste dal PIANO e di cui il capitolo 12 del DISCIPLINARE. Il gestore subentrante recupererà tale importo sulla tariffa che incasserà.
7. Il GESTORE si impegna alla prosecuzione della gestione del servizio affidato oltre che in ogni

situazione e condizione, anche oltre il termine della presente convenzione fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore indicato dall'ENTE DI AMBITO.

8. Qualora, per le previsioni del PIANO, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione al GESTORE per l'esercizio del S.I.I. non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile esso dovrà essere restituito all'ente indicato dall'ENTE DI AMBITO, con le modalità di cui il capitolo 26 del DISCIPLINARE

## **TITOLO V - PERSONALE**

### **Articolo 25) Obblighi e responsabilità del GESTORE**

1. Il GESTORE si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:
  - ?? ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
  - ?? ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore idrico;
  - ?? a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'ENTE DI AMBITO per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto del presente concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al GESTORE.
3. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art.9 del Metodo, di quelle contenute nella convenzione e nei suoi allegati.
4. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata che sia di gradimento dell'Autorità.
5. Per permettere l'applicazione del Metodo, il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale della gestione del S.I.I. relativamente alle attività di rifornimento idrico, smaltimento delle fognature e depurazione delle acque reflue. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata secondo il D.Lgs.9 aprile 1991 n. 127.
6. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità, previo preavviso scritto entro tempi brevi, anche inferiori a 30 giorni, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento. Nella richiesta di accesso saranno

indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

7. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.
8. Il Gestore nell'espletamento del Servizio Idrico Integrato, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire.
9. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo e di quelle realizzate direttamente dallo stesso in attuazione del Piano d'Ambito, opere che sono comunque di proprietà degli Enti locali associati nell'Autorità.
10. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.
11. Nell'espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

#### **Articolo 26) Personale degli enti gestori di servizi idrici**

1. Il GESTORE assume, il personale già dipendente ed esclusivamente utilizzato, da enti locali e/o gestori pubblici, nella gestione di servizi rientranti nel S.I.I. affidatogli, previo espletamento di forme adeguate di pubblicizzazione dei termini e delle modalità di trasferimento.
2. Nell'individuazione del personale da trasferire, dovranno essere seguiti i seguenti criteri desumibili dall'art. 9 comma 3 della legge 36/94.
  - in primo luogo si procede al trasferimento del personale che risultava al momento dell'approvazione del Piano d'Ambito dipendente dalle amministrazioni comunali, da consorzi, da aziende speciali e adibito al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sul territorio di competenza dell'A.T.O. Cosenza 1 e che si trovava in tale situazione anche al 31/12/1992;
  - in secondo luogo si procede al trasferimento del personale che, pur essendo entrato in servizio dopo il 31/12/1992, risultava al momento dell'approvazione del Piano d'Ambito dipendente dalle amministrazioni comunali, da consorzi, da aziende speciali e adibito al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sul territorio di competenza dell'Ato Calabria 1;
3. Assume altresì il personale dipendente da aziende private che operano in regime di concessione di gestione per conto di Enti locali dell'A.T.O.1, esclusivamente adibito ai servizi idrici rientranti nel S.I.I. affidatogli ed in servizio alla data di emanazione della L.R. 10/97 nei limiti degli organici massimi previsti nel PIANO dal modello gestionale ed organizzativo.
4. Il personale di cui i precedenti commi è assunto nei termini, con le modalità e le condizioni di cui al capitolo 27 del DISCIPLINARE, ed è nominativamente indicato nell'allegato H.
5. L'elenco del personale da trasferire, personale individuato ai sensi del comma precedente, verrà

approvato dall'Autorità e consegnato al Gestore, al fine di perfezionare i trasferimenti del personale incluso nell'elenco.

I criteri sopra indicati hanno carattere orientativo e comunque subordinati ad eventuale regolamentazione Regionale.

In ogni caso si procederà a selezione del personale censito formando apposita graduatoria.

## **TITOLO VI - INFORMAZIONE E CONTROLLO**

### **Articolo 27) Dati sulla gestione**

1. Il Gestore si impegna a comunicare all'Autorità di Ambito i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio che la stessa individuerà e richiederà negli atti adottati ai sensi dell'art. 28 comma 4 della convenzione.
2. I tempi per la comunicazione dei suddetti dati saranno specificati, per ciascuna tipologia, unitamente alle procedure di comunicazione e trasmissione, negli atti di cui all'art 28 comma 4 della convenzione. Resta inteso che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione e ai successivi atti, comporta l'applicazione delle penalizzazioni di cui all'art. 30 della convenzione medesima.
3. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione.
4. Il GESTORE al fine di assicurare l'ottimale raggiungimento degli obiettivi della L. 36/94 e:
  - ?? per la verifica dell'adempimento delle previsioni della presente convenzione,
  - ?? per la verifica dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti;
  - ?? per l'applicazione dei criteri di verifica e adeguamento del PIANO e conseguente determinazione della tariffa;
  - ?? per le comunicazioni al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, alla Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Calabria 1 - Cosenza, dei dati richiesti;
  - ?? per il subentro o trasferimento della gestione del S.I.I. in tutti i casi previsti dalla presente convenzione;

è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del servizio, a raccogliere e fornire all'ENTE DI AMBITO tutte le idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul servizio effettuato, con le modalità e periodicità indicate nel capitolo 28 del DISCIPLINARE. Il GESTORE a tal fine dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di monitoraggio e controllo del S.I.I. previste nel PIANO e nel POT e riportate nel capitolo 28 del DISCIPLINARE.
5. Il GESTORE si obbliga inoltre a far certificare da società abilitata il proprio bilancio, redatto per le

attività inerenti il S.I.I. con i criteri indicati dall'articolo 9 del METODO e del precedente articolo 10 come meglio specificati nel capitolo 29 del DISCIPLINARE.

## **Articolo 28) Controlli dell'ENTE DI AMBITO**

1. L' ENTE DI AMBITO si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione.
2. Il GESTORE, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire le attività di controllo di cui al precedente comma.
3. L'Autorità controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:
  - i. assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I.;
  - ii. verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano e dal Disciplinare Tecnico;
  - iii. valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
  - iv. definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.
4. Per la realizzazione di quanto sopra, l'Autorità definisce nel Disciplinare Tecnico, dalla stessa redatto e allegato alla convenzione, i principi generali della procedura di controllo da svolgere sull'attività di gestione. Entro la data di scadenza del periodo transitorio di cui all'art 11 della convenzione, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 35 legge n. 488/01, l'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza e nel rispetto dei principi generali contenuti nel Disciplinare Tecnico, individuerà, con appositi atti, i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'art. 30, i dati significativi sulla gestione oggetto degli obblighi di comunicazione periodica a carico del Gestore ai sensi del successivo art 18, le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati medesimi, nonché le modalità di redazione del Piano Operativo Triennale di cui all'art.14 della convenzione.
5. Le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche sulla gestione potranno essere stabiliti dall'Autorità, in accordo con la Regione Basilicata, al fine di consentire anche agli organi regionali l'accesso alle informazioni e ai dati rilevanti della gestione del servizio, per l'espletamento delle funzioni di controllo fissate all'art.12 comma 5 della L.R. n.63/1996.
6. Con la sottoscrizione della convenzione, il Gestore accetta integralmente la procedura di controllo sulla gestione, quale risulta definita nel Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione. Il Gestore accetta, in particolare, che l'Autorità dia attuazione ai principi in materia di controllo stabiliti nel Disciplinare Tecnico, adottando gli atti di cui al precedente comma 4.

## **TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI**

### **Articolo 29) Garanzie e compagine sociale del GESTORE**

1. Data la caratteristica del servizio affidato e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché le caratteristiche legate alla proprietà del GESTORE, in base alle quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al GESTORE di comunicare all'ENTE DI AMBITO, ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.
2. E' sottoposta in particolare al gradimento dell'ENTE DI AMBITO ogni variazione della compagine sociale del GESTORE; il gradimento dell'ENTE DI AMBITO è vincolato alla sola verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 90 giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato.
3. Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione ai sensi del successivo articolo 34.

### **Articolo 30) Inadempimenti e penali**

1. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, il GESTORE è obbligato ad eliminare nel termine indicato in apposita comunicazione dell'ENTE DI AMBITO, le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate.
2. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali di cui il successivo articolo 36 non fanno venire meno l'obbligo del GESTORE alla esecuzione delle attività richieste dall'ENTE DI AMBITO con la comunicazione di cui al precedente comma, ne in nessun caso, all'obbligo di garantire la continuità di servizio.
3. Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto ed in particolare per il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO e nel POT, il GESTORE che non provveda ad adempiere, nei termini prescritti, a quanto intimato dall'ENTE DI AMBITO con specifica diffida, è tenuto al pagamento delle penali calcolate con i criteri previsti nel capitolo 30 del DISCIPLINARE.
4. Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni nei seguenti casi:
  - in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali nei tempi previsti dal Piano;
  - in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di prodotto e di servizio;
  - in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dagli Artt.20,21 e 22 della convenzione;

- In caso di mancata adozione nei termini previsti dalla convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa convenzione, deve predisporre e adottare, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 25 e 28.
  
- a. Per quanto riguarda le penalizzazioni di cui al punto d) sopra riportato, è stabilito quanto segue.
  
- b. In caso di mancata predisposizione della Carta del servizio idrico integrato o di mancata adozione della medesima nei termini previsti dall'art. 9 della convenzione, si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Autorità, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'art. 34 della convenzione.
  
- c. In caso di mancata predisposizione del Regolamento del servizio idrico integrato o di mancata adozione del medesimo nei termini previsti dall'Art.24 della convenzione si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Autorità, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'Art.34 della convenzione.
  
- d. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 comma 8 - 9 della convenzione secondo le cadenze temporali di cui ai medesimi articoli, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 34 della convenzione, si applicano le seguenti penalizzazioni:
  - Una penalizzazione di importo pari all'0,1% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emergenza;
  - Una penalizzazione di importo pari all'0,05% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione del Sistema di Qualità.
  
- e. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 comma 10 della convenzione, si applica una penalizzazione di importo fino a un massimo dello 0,05% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione dei Piani di cui ai medesimi articoli.
  
- f. In caso di mancata redazione dell'elenco dei beni trasferiti al Gestore di cui al capitolo 19 del DISCIPLINARE ,si applicherà la penalizzazione del 2% del fatturato per ogni anno di ritardo, salvo quanto previsto dall' Art.38 della convenzione.
  
- g. In attuazione dei principi generali in materia di controllo stabiliti dall'Autorità nel Disciplinare Tecnico dalla stessa redatto e allegato alla convenzione e accettati dal Gestore con la sottoscrizione della convenzione, l'Autorità definirà entro il 31.12.2002, negli atti di cui all'art.20 comma 2, i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni applicabili nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo.

Tutte le penalità previste dal presente articolo sono applicate in riduzione delle tariffe degli anni successivi in sede di revisione tariffaria triennale. L'Autorità si riserva il diritto di applicare le suddette penalità anche prima della revisione triennale. Resta, comunque, inteso che durante il

periodo transitorio di cui all'art.3 comma 2 della presente convenzione, non trovano applicazione le penalizzazioni di cui al presente articolo.

### **Articolo 31) Cauzioni**

1. Il GESTORE a garanzia della buona esecuzione del servizio affidato, nonché delle anticipazioni e fondi che si determineranno con l'applicazione delle previsioni della presente convenzione, costituirà un deposito cauzionale per un che sarà stabilito nel disciplinare di Gara in fase di scelta del socio privato.
2. L'ENTE DI AMBITO alla scadenza del termine prescritto dalla diffida di cui il comma 3 del precedente articolo 30, potrà prelevare, senza altra formalità che la comunicazione al GESTORE, l'ammontare delle penalità dovute da quest'ultimo per gli inadempimenti agli obblighi contratti con la presente convenzione;
3. L'entità della cauzione sarà adeguata, con la periodicità e i criteri di cui al citato capitolo 31 del DISCIPLINARE, in funzione del variare dell'importo delle somme in base alla quale è stata calcolata.
4. Da detta cauzione l'Autorità potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per le inadempienze agli obblighi e previste nella convenzione e nel Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione.
5. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità, pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.
6. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati all'Autorità ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati.
7. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Autorità potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
8. L'Autorità potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 e 2 della presente convenzione per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.
9. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

### **Articolo 32) Assicurazioni**

1. Il GESTORE terrà indenne l'ENTE DI AMBITO da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione; al fine di diminuire il pregiudizio derivante al S.I.I. da rischi legati ad eventi imprevedibili il GESTORE

stipulerà appositi contratti assicurativi per i rischi e nei termini e con le modalità definiti nel capitolo 32 del DISCIPLINARE

### **Articolo 33) Sostituzione provvisoria**

1. Qualora il GESTORE non adempiesse alle prescrizioni di cui le comunicazioni del precedente articolo 30 determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati è facoltà dell'ENTE DI AMBITO provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alle esecuzione delle attività richieste.
2. Nel caso di operazioni di finanza di progetto, l'Ente d'Ambito agirà di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il soggetto incaricato della gestione provvisoria assuma l'onere del finanziamento o della quota dello stesso, cui la sua quota si riferisce. Sarà cura dell'Ente di Ambito, con l'ausilio delle banche che finanziano il progetto del gestore, verificare che il soggetto incaricato all'esecuzione delle attività richieste abbia i necessari requisiti finanziari oltrechè tecnici per eseguire le attività richieste e far fronte agli oneri finanziari connessi al finanziamento da esso così assunto.
3. Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni, a carico del GESTORE.

### **Articolo 34) Risoluzione**

1. Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente articolo 30, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal PIANO e dal POT, l'ENTE DI AMBITO, previa specifica diffida a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal GESTORE, o in mancanza di queste, alla scadenza del termine assegnato, dichiara la decadenza della presente convenzione, in danno al GESTORE.
2. L'ENTE DI AMBITO darà formale comunicazione al GESTORE della dichiarata decadenza che dovrà contenere le modalità e gli obblighi per il trasferimento del Servizio Idrico Integrato.
3. Le parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del GESTORE nel caso di sottoposizione di quest'ultimo a procedure concorsuali.
4. L'ENTE DI AMBITO ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla decadenza o dalla risoluzione della presente convenzione sul deposito cauzionale di cui il precedente articolo 31.
5. Nel caso in cui il gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'Ente di Ambito, nei casi di cui al presente articolo ed all'articolo 33, provvederà alla selezione del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato, introducendo quale requisito nella procedura di gara l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere.

### **Sanzione risolutoria**

1. Le parti convengono che la convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità - quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal presente atto, dal Disciplinare Tecnico e dai successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art.28 comma 4 della convenzione, ovvero quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato, ovvero quando non versi all'Autorità il canone annuale di concessione in violazione dell'art. 13, nonché l'interruzione generale del servizio acquistato o di quello di smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.
3. Fermo quanto sopra, l'Autorità, nei seguenti casi:
  - i. ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
  - ii. ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto previa messa in mora rimasta senza effetto;
  - iii. in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dalla convenzione all'art. 19 del Disciplinare, art. 9 art. 10 comma 6 – 7 - 8 fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'art. 30 della Convenzione.

potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'Art.1454 c.c..
4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 20, 21 e 22 della convenzione, che verranno definiti e specificati dall'Autorità negli atti adottati ai sensi dell'art.20 comma 2 (obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'Autorità), e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'Autorità all' art. 30 della convenzione, l'Autorità procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi dell'Art. 1454 cod.civ.. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all'aggiudicazione del servizio al nuovo Gestore, a seguito dell'espletamento di una nuova gara.
5. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltà dell'Autorità di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.

### **Articolo 35) Recesso e riscatto**

1. E' escluso il recesso del GESTORE;
2. L'Autorità può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925.

3. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili).
4. In tal caso al Gestore è riconosciuta una somma di denaro calcolata con i criteri che verranno stabiliti dall'Autorità nel rispetto delle norme vigenti. Resta, tuttavia, esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
5. Il ritardo nel pagamento dell'indennità di cui al comma precedente, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.
6. L'AUTORITA' DI AMBITO, oltre a potersi avvalere della facoltà di riscatto di cui il titolo I capo II del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986 numero 902, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, con il preavviso le modalità e le condizioni previste nel capitolo 33 del DISCIPLINARE;
7. Il GESTORE, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'ENTE DI AMBITO, assicurerà la continuità del S.I.I. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'ENTE DI AMBITO alle condizioni di cui la presente convenzione.

#### **Articolo 36) Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del GESTORE alla prosecuzione della gestione del S.I.I.
2. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione, e qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due, o ove non vi sia accordo tra questi dal presidente del Tribunale di Cosenza.
3. Il Collegio così composto opererà ai sensi dell'articolo. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

#### **Articolo 37) Oneri fiscali e oneri relativi all'ammortamento dei mutui**

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n.1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 36/94, gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui sono a carico della tariffa del S.I.I.
3. Il canone di concessione, essendo il corrispettivo dell'affidamento del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, è soggetto a IVA come per legge.
4. Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del Gestore.

#### **Articolo 38) Rinvio alla normativa**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla L. 36/94, alla L.R. 6/96 Legge Galli al D.P.C.M. 4 marzo 1996 n 47, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e lavori pubblici.
2. Nel caso in cui, in base a normative sopravvenute che modifichino o diano attuazione alle disposizioni del vigente art.35 della L.448/2001, ed in particolare ai commi 2, 5 e 16 del medesimo articolo, venga imposto, in via generale ed inderogabilmente, anche prevedendo ex legge una scadenza anticipata dei rapporti di affidamento già avvenuti, una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio ad una società di capitali, il Gestore, nei casi in cui lo stesso non risulti aggiudicatario nella gara, ha l'obbligo di consentire il subentro del nuovo soggetto gestore aggiudicatario e di trasferire tutti i beni strumentali conformemente alla legge.
3. In tal caso al Gestore è dovuto, ai sensi dell'art.35 comma 7 della L. 448/2001, da parte del gestore subentrante un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare verrà indicato nel bando di gara e calcolato dall'Autorità sulla base dei criteri di cui all'art.24 comma 1 della presente convenzione.

#### **Articolo 39) Allegati**

1. Sono allegati alla presente convenzione e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- A. PIANO D'AMBITO (contenente le procedure e modalità di raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.36/94 ricognizione delle opere utilizzate per la erogazione dei servizi ricompresi nel S.I.I., il Programma degli interventi necessari all'adeguamento del sistema idrico, il relativo Piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo e le modalità di determinazione delle tariffe).
- B. DISCIPLINARE TECNICO
- C. REGOLAMENTO DI UTENZA
- D. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- E. Documentazione deposito cauzionale
- F. Convenzione/i regolante i rapporti per il riparto tra gestore ed enti salvaguardati e tutelati degli importi per i servizi e le spese di riscossione della tariffa
- G. Elenco del personale trasferito al gestore